

CAPITOLATO SPECIALE / POLIZZA DI ASSICURAZIONE

LIBRO MATRICOLA (RCA-CVT)

n. _____

STIPULATA TRA



Città di Afragola
Città Metropolitana di Napoli

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del	31.12.2022 31.12.2024
Rateazione	annuale	

SOMMARIO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	4
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT	4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	6
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	7
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione	7
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	7
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto	7
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)	7
Art. 2.8 – Oneri fiscali	8
Art. 2.9 – Partecipazione in coassicurazione	8
Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI	8
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni.....	8
Art. 2.11 – Gestione del contratto	8
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	9
Art. 2.13 – Trattamento dati.....	9
Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari	9
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto.....	9
Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto.....	9
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "LIBRO MATRICOLA" (R.C.A. – C.V.T.)	10
3.A – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA" (R.C.A.)	10
Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 3.A.2 – Esclusioni e rivalsa	10
Art. 3.A.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa	10
Art. 3.A.4 – Estensione Territoriale.....	11
Art. 3.A.5 – Copertura a Libro Matricola	11
Art. 3.A.6 – Formula tariffaria	11
Art. 3.A.7 – Passaggio di tariffa.....	12
Art. 3.A.8 – Periodi di osservazione della sinistrosità	12
Art. 3.A.9 – Clausola di sospensione	12
Art. 3.A.10 – Trasferimento della proprietà del veicolo	13
Art. 3.A.11 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	13
Art. 3.A.12 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo	13
Art. 3.A.13 – Sostituzione del certificato e del contrassegno	14
Art. 3.A.14 – Attestazione dello stato del rischio	14
Art. 3.A.15 – Duplicato Attestazione dello stato del rischio	15
Art. 3.A.16 – Condizioni Aggiuntive esplicitamente previste	15
Art. 3.A.17 – Pagamento delle franchigie (ove previste).....	17
3.B – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "CORPI VEICOLI TERRESTRI" (C.V.T.) - OVE PREVISTA	18
Art. 3.B.1 – INCENDIO.....	18
Art. 3.B.2 – FURTO.....	18
Art. 3.B.3 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI)	19
Art. 3.B.4 – KASKO.....	19
Art. 3.B.5 – Garanzia "cristalli"	20
Art. 3.B.6 – Chiusura Indagine Preliminare	20
Art. 3.B.7 – Determinazione dell'ammontare del danno	20
Art. 3.B.8 – Pagamento dell'indennizzo	20
Art. 3.B.9 – Valore assicurato. Adeguamento	Errore. Il segnalibro non è definito.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	21
Art. 4.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri	21
Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice).....	21
Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)	21
Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice).....	22
Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali.....	22
Art. 4.3 – Modalità di liquidazione del danno (garanzie CVT)	22
Art. 4.4 – Informazioni sui sinistri.....	22
Art. 4.5 – Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti	23
SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	24
Art. 5.1 – Massimali assicurati	24
Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.	24
Art. 5.3 – Calcolo del premio	24
Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione.....	24
Art. 5.5 – Disposizione finale	25

0380

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI**Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale**

Contraente / Ente / Comune	Il soggetto che stipula l'assicurazione: Città di Afragola, Città Metropolitana di Napoli.
Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	la Consulbrokers Spa, iscritta alla sezione B del R.U.I. al n. B000104507, incaricata della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di Assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione. Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo / Indennità / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Annualità assicurativa	
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT

Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefonni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Aree Aeroportuali	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Attestazione sullo stato del rischio	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Attrezzature speciali	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale (es. ambulanze) purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
Autoveicoli per uso speciale	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada.

Classe di merito di Conversione Universale (CU)	è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito della Società	è la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006.
CID	Convenzione Indennizzo Diretto.
Cose	gli oggetti materiali e gli animali.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati.
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore (vedi art. B.9) del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT.
Legge - Codice	il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/ 2005, e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Risarcimento diretto	procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.
Periodo di osservazione	il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione.
Terzi	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della <i>Legge</i> e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino.
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
Valore commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - autoveicoli: il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati; - mezzi diversi: il valore del mezzo desumibile dall'applicazione delle percentuali di riduzione stabilite ai sensi dell'art. B.9 e dalla documentazione probatoria esibita dal Contraente.; - attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dal Contraente.
Eventi sociopolitici	tumulti popolari, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.
Eventi atmosferici e naturali	trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane ed altre calamità naturali.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, in deroga all'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 45 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, quest'ultima si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio all'Agenzia delle Entrate ovvero ad altro Ente dello Stato deputato a tale funzione, in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, il Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Società s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dal contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) anche in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dallo stesso Contraente.

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alla scadenza, previa verifica della congruità delle condizioni, è facoltà dell'Ente Contraente di procedere alla proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo fornitore, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, con il massimo di mesi sei (con premio in pro rata temporis).

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza definitiva del contratto – del D.Lgs 209/2005; la Società, su richiesta del Contraente, si impegna quindi a mantenere operante le garanzie prestate con il presente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza e comunque per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso. Si precisa che durante detto periodo saranno operanti anche le garanzie di cui alla Sezione CVT.

In tutti i casi innanzi specificati l'Aggiudicatario, a semplice richiesta scritta del Contraente, è espressamente tenuto ed obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga (se previste).

Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

NO

Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto

1) La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso, al pari dell'analogo rateo di premio relativo agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

2) Il Contraente può recedere anticipatamente dal presente contratto in presenza di disposizioni normative aventi carattere cogente in materia, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso, fermo restando il periodo minimo assicurativo di mesi sei.

Si precisa, in ogni caso, che:

- il recesso si intende esteso anche agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara;
- l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 4.4. relativo a tutti i contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non

percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.8 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, con sede in Napoli, Via Mergellina, 2, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche e più brevemente "Broker"), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo della durata della polizza, sino alla scadenza definitiva, compreso, proroghe, rinnovi o sostituzioni della stessa polizza.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte della unitaria aliquota predestinata dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Azienda appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di RCA - Responsabilità Civile Autoveicoli e CVT – Corpi Veicoli Terrestri, depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza, si intendono applicabili solo se ad integrazione ed estensione dell'assicurazione e se non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.13 – Trattamento dati

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di RCA e Auto Rischi Diversi depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché qui non allegati.



SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "LIBRO MATRICOLA" (R.C.A. – C.V.T.)**3.A – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA" (R.C.A.)****Art. 3.A.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private.

Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- nel caso di traino di rimorchi agricoli, per le macchine agricole;
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in polizza. Non è compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice;
- in caso di rimorchi con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni a terzi: - causati dal rimorchio in sosta; - derivanti da manovre a mano; - derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Sono esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre.

Art. 3.A.2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- c) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione deve essere provato per iscritto;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della *Legge* in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3.A.3 – Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.A.2 la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente

- ◇ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore,
- ◇ nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
- ◇ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

b) del Contraente e del conducente

- ◇ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- ⇒ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- ⇒ il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- ⇒ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii..

Art. 3.A.4 – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiore garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3.A.5 – Copertura a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente o successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Ente o che lo stesso li abbia in comodato d'uso.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità (con caratteristiche diverse da quelli oggetto di offerta) il premio verrà determinato in base alla tariffa della Società allegata all'offerta di gara, con l'applicazione del relativo sconto medio praticato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per anno assicurativo.

La esclusione e/o la inclusione di veicoli, richiesta nel corso dell'annualità assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui detta richiesta è stata notificata alla Società per il tramite del Broker.

in caso di inclusioni / esclusioni / sostituzioni effettuate ai sensi del presente contratto che determinino differenze di premio, le stesse saranno regolate in un'unica soluzione a fine d'anno, in sede di regolazione consuntiva.

In ultimo, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti.

Art. 3.A.6 – Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda di offerta e dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una delle Formule tariffarie seguenti.

A) BONUS / MALUS: applicabile ai seguenti tipi di veicoli: ciclomotori; motoveicoli; autovetture.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" come definiti in seguito.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Società il rimborso

degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle della tariffa applicata in offerta.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Se del caso può essere previsto, per veicoli specificamente identificati, una franchigia.

B) TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS): applicabile ai seguenti tipi di veicoli: motoveicoli adibiti al trasporto di cose ; autoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti ad uso speciale.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione – nessun aumento di premio;
- n. 2 sinistri nel periodo di osservazione – aumento 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione – aumento 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS: applicabile ai seguenti tipi di veicoli: ciclomotori; motoveicoli; autovetture; motoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti al trasporto di cose; autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

Per quei veicoli per i quali sia indicata la forma tariffaria "Franchigia", la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato.

Il Contraente/Assicurato/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 3.A.7 – Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

Art. 3.A.8 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 3.A.9 – Clausola di sospensione

Qualora il Contraente intenda, per un veicolo inserito nella polizza Libro Matricola, sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. L'eventuale riattivazione della garanzia deve avvenire entro la data di scadenza del contratto Libro Matricola ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo purché, in questo ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente, oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria e le relative condizioni siano compatibili;

nonché

- il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. La formula tariffaria e le eventuali condizioni in corso sull'applicazione sostituita si applicano anche su quella sostituita purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Il periodo di sospensione non può essere inferiore a 30 giorni.

Laddove la formula tariffaria preveda l'applicazione di regole evolutive, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a mesi uno.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri di comportamento:

- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di un mese: trovano applicazione le regole evolutive, viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno un mese: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di un mese il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno un mese il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
- I veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese alla data di scadenza del contratto: il rischio deve considerarsi escluso, pertanto non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli, la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

Art. 3.A.10 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

Art. 3.A.11 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fermo restando gli obblighi di comunicazione da effettuarsi a norma del successivo art. 4.1, la copertura assicurativa dovrà mantenere la sua efficacia sino alla presentazione del documento che attesti la "perdita di possesso" del veicolo in questione. La Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 3.A.12 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara per veicoli simili; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.
- b) mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.
- Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore

Art. 3.A.13 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale conguaglio di premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita dei suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente.

Art. 3.A.14 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un autotassmetro, un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 (Classe di Conversione Universale o CU).

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (il locatario in caso di leasing) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di furto totale del veicolo la Società a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso la Società.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.A.15 – Duplicato Attestazione dello stato del rischio

In caso di deterioramento, smarrimento o mancata acquisizione da parte del Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 gg. dalla stessa richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 3.A.16 – Condizioni Aggiuntive esplicitamente previste

La garanzia deve intendersi operante per ogni danno che non sia espressamente escluso ed in particolare è operante anche:

1. per veicoli adibiti a servizio urbano, qualora occasionalmente effettuino trasporti extraurbani e viceversa, o nel caso di impiego dei suddetti veicoli per servizi speciali, riservati, fuori linea, presi o ceduti in locazione o in comodato, anche se condotti da persone non dipendenti del Contraente e/o Assicurato;
2. nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse al Contraente in affidamento/sub affidamento (come ad esempio: servizi speciali, atipici, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 84, comma 3bis, D. Lgs. 285/1992 ovvero presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, comma 5, D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii., anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato e/o usufrutto e/o uso e altre forme contrattuali a sub-concessionari ovvero a sub-affidatari di linee del Contraente;
3. per veicoli immatricolati uso terzi - locazione senza conducente, nello svolgimento dell'attività di noleggio senza conducente di autoveicoli effettuata dal Contraente, anche qualora concessi in comodato a terzi, nonché per veicoli immatricolati ad uso proprio del Contraente, anche qualora concessi in comodato a terzi;
4. per veicoli di proprietà del Contraente, concessi in leasing operativo a terzi;
5. in caso di veicoli adibiti al trasporto di cose (come da carta di circolazione): per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi;
6. in caso di veicoli adibiti a scuola guida (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di persone: la responsabilità del conducente, del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
8. per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa e/o in coda, ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;
9. per i danni riportati ai passeggeri al momento della salita a bordo e/o della discesa dal veicolo anche se tali danni si verificassero al di fuori del mezzo allorquando l'evento abbia origine all'interno del mezzo;
10. per la responsabilità del Contraente/Assicurato e, se persona diversa, del committente per danni cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovassi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.
11. per la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile;
12. per i danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali il Contraente debba rispondere. la Società risponde sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento;

- 13.** per i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona a cose od animali), o a locali tenuti in locazione e/o uso gratuito dall'Assicurato, con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato, a qualsiasi titolo, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale. La Società risponde sino alla concorrenza di € 2.500.000,00 per evento, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 15% di tale somma.
- Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
- tutti coloro la cui responsabilità civile deve essere coperta dall'assicurazione;
 - il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
- Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.
- La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 14.** per i danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purché il trasporto sia comprovato da attestati di pubbliche autorità o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione. La Società risponde fino alla concorrenza di € 750,00 per evento;
- 15.** limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 750,00 per evento;
- 16.** qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:
- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 750,00 per evento;
 - la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
 - la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto;
- 17.** per la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- 18.** per la responsabilità per i danni causati durante l'impiego degli autoveicoli (muniti di certificato e contrassegno) per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- 19.** nel caso di sovraccarico e sovrannumero di passeggeri, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma";
- 20.** per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi purché muniti di certificato e contrassegno;
- 21.** per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria dei veicoli;
- 22.** per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- 23.** nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 24.** per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio;

25. nel caso in cui il sinistro è stato determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Nei casi indicati nel presente articolo i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette "Condizioni Aggiuntive", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

Art. 3.A.17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente. La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente, per il tramite del Broker, il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni, corredato da fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati, con indicazione di:

- n. identificativo sinistro;
- data e località del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo liquidato;
- data liquidazione;
- targa veicolo controparte e targa veicolo assicurato Consorzio;
- tipologia controparte (veicolo, passeggero trasportato, pedone, ecc.);
- importo franchigia.

Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nelle ipotesi in cui il Contraente contesti e/o non confermi la propria responsabilità nel sinistro, la Società, nel richiedere il pagamento della franchigia a seguito di avvenuto risarcimento del terzo danneggiato, deve tracciare i motivi della liquidazione e fornire regolare documentazione richiesta dal Contraente (es. dichiarazione teste, responsabilità concorsuale, ecc.) al fine di poter giustificare, sotto il profilo amministrativo, detto pagamento. In assenza delle motivazioni e della documentazione il Contraente non procederà al pagamento della franchigia.

Poiché ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/05 il trasportato è legittimato a pretendere il risarcimento direttamente dal vettore a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, e quindi anche in ipotesi di cosiddetto sinistro attivo, la Società, dopo aver risarcito il danno al terzo trasportato, dovrà rivalersi per l'intero nei confronti dell'assicuratore del responsabile, astenendosi dall'applicare la franchigia al Contraente.

3.B – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "CORPI VEICOLI TERRESTRI" (C.V.T.) - OVE PREVISTA

Art. 3.B.1 – INCENDIO

Oggetto dell'assicurazione. La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia sia esplicitamente prevista*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, nonché la grafica pubblicitaria, contro i rischi da: Incendio, Scoppio, Esplosione ed azione del fulmine.

L'assicurazione **comprende** (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi:

1. esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
2. spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
3. gli impianti, i dispositivi ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
4. le spese di sgombero dei residui del sinistro.

Esclusioni. Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- d) causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- f) derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

Art. 3.B.2 – FURTO

Oggetto dell'assicurazione. La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia sia esplicitamente prevista*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, nonché la grafica pubblicitaria contro i rischi da Furto (art. 624 c.p.) o Rapina (art. 628 c.p.) totali e/o parziali, consumati o tentati.

L'assicurazione **comprende** (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi:

1. danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
2. danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
3. spese documentate per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
4. il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
5. il viaggio ferroviario in prima classe per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 100 per evento;

Esclusioni. Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- g) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- i) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- j) causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- k) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- l) derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

Art. 3.B.3 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI)

Oggetto dell'assicurazione. La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia sia esplicitamente prevista*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in conseguenza di:

1. eventi sociopolitici: tumulti popolari, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
2. eventi atmosferici e naturali: inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali; altre calamità naturali, quando la violenza che caratterizzi detti eventi sia oggettivamente riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
3. eventi diversi: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

Esclusioni. Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

Art. 3.B.4 – KASKO

Oggetto dell'assicurazione. La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia sia esplicitamente prevista*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di: collisione con altri veicoli; urto contro qualsiasi ostacolo; ribaltamento; uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni. Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- b) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici come innanzi definiti;
- d) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- e) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- f) quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- g) dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- h) causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- i) determinati da vizi di costruzione;
- j) cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- k) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- l) derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- m) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per il Contraente.

Art. 3.B.5 – Garanzia “cristalli”

La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite (a p.r.a.) indicato alla successiva sezione 5.

La presente garanzia è operante per tutti i veicoli assicurati per la RCA (esclusi in ogni caso i ciclomotori).

Art. 3.B.6 – Chiusura Indagine Preliminare

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 3.B.7 – Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette “non usurabili” senza tenere conto del degrado d'uso;
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

In caso di perdita totale del veicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;
- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base al successivo art. 3.B.8.

In caso di sinistro avvenuto durante il primo anno dalla data di prima immatricolazione dell'autoveicolo assicurato, la liquidazione del danno verrà effettuato dalla Società al lordo dell'I.V.A. sempre che l'Ente debba tenere a suo carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ivi compresi gli accessori, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la “regola proporzionale” qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

Art. 3.B.8 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

Le denunce inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate dalla Società. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. Lgvo 209/2005 e ss.mm.ii. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, perché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere inviata anche richiesta di risarcimento danni:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'assicurato all'atto della denuncia sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
- b) alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto (ai sensi dell'art. 148 del Codice).

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al Contraente mediante lettera A/R. I danni saranno risarciti ai sensi dell'art. 141 del Codice.

Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):

- Incendio (danno totale): scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.
- Furto: originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.

Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:

- scheda di perdita di possesso,
- estratto cronologico generale
- procura a vendere alla Società stessa.

Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.3 – Modalità di liquidazione del danno (garanzie CVT)

In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:

a) Danno totale:

in caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato ai sensi dell'art. 3.B.9, compresi gli eventuali accessori e attrezzature opzionali.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

b) Danno parziale:

in caso di danno parziale nella liquidazione del danno non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 2 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto non concorre alla determinazione del valore del bene assicurato e quindi non è indennizzabile in quanto l'Assicurato ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

(Solo per le autovetture): se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

Art. 4.4 – Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- Sinistri denunciati suddivisi per RCA e ARD (Assicurazione Rischi Diversi);
- Sinistri denunciati suddivisi per attivi, passivi e concorsuali (card debitore / card mandatario / no card / forme miste, con relativa legenda in caso di utilizzo di codici);
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato, specificando se al netto o lordo di franchigie);
- Importo recuperi a forfait;
- Sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) nominativo del terzo reclamante;
- 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
- 3) data di apertura della pratica presso la Società;
- 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo;

- 5) n° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente;
6) targhe dei mezzi coinvolti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella sopra indicata.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale. La Società dovrà, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato (art. 2.6) la Società si impegna - quale conditio sine qua non - a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo.

Art. 4.5 – Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti

Nel caso di richiesta di risarcimento danni conseguente ad un sinistro aperto dalla controparte, non noto all'Assicurato, la Società Assicuratrice dovrà fornire, unitamente all'apertura del sinistro, tutti i dati utili all'individuazione del veicolo del Contraente e del conducente potenzialmente coinvolti per poter effettuare le opportune verifiche, quali: data di accadimento con indicazione dell'orario preciso; luogo e via di accadimento; targa del veicolo del Consorzio; dinamica dell'evento con indicazione dei danni; dati controparte (targa, modello veicolo, contraente).

In assenza degli elementi fondamentali sopra riportati la pratica verrà gestita come "NEGA EVENTO" e non potranno essere accettate le eventuali relative richieste di pagamento franchigia.

☺

SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Massimali assicurati

Indipendentemente da quanto riportato nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono, per ciascun veicolo assicurato:

Autovetture - Mezzi Diversi: € 15.000.000,00 unico per sinistro o superiore se previsto per legge.

Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti:

SEZIONE 3.A - RCA

Garanzia	Veicoli	Franchigia	Scoperto	Minimo
RCA	Autovetture (A)	NIL (0)	NIL (0)	NIL (0)
	Mezzi Diversi (B)	NIL (0)	NIL (0)	NIL (0)

SEZIONE 3.B - CVT

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta previa detrazione di:

Rif. Art.	Garanzia	Franchigie e/o scoperti	
		Autovetture	Mezzi Diversi
3.B.1	Incendio	NIL (0)	NIL (0)
3.B.2	Furto Rapina	NIL (0)	NIL (0)
	Furto Rapina di accessori fonosono visivi	10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00	10% per ogni sinistro con il minimo di € 200,00
3.B.3	Eventi sociopolitici - atmosferici - diversi	10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00	10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00
3.B.4	Kasko	franchigia di € 250,00	franchigia di € 500,00
3.B.5	Cristalli	Limite di € 1.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati	Limite € 2.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dal Contraente viene esposto nella allegata scheda di offerta.

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma del precedente Art. 2.7, verrà calcolato sulla base dei tassi e dei premi di cui alla scheda di offerta e delle condizioni tutte di cui alla presente polizza.

La Società rinuncia a richiedere adeguamento della tariffa premi della presente assicurazione per l'intera durata del contratto, salvo le differenze dovute all'applicazione delle regole evolutive, in base al verificarsi o meno di sinistri.

La Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 3.A.5 – Copertura a Libro Matricola e quelle dovute all'applicazione delle regole evolutive, in base al verificarsi o meno di sinistri ai sensi del precedente Art. 3.A.6 – Formula tariffaria.

L'eventuale revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza viene regolata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, laddove ricorrano elementi idonei a giustificarne una loro variazione.

Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le relative percentuali di coassicurazione sono indicate nell'allegata scheda di offerta, fermo restando, in deroga al medesimo articolo 1911 c.c., la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Le condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla stessa Società all'IVASS e vigenti all'atto della stipula della presente polizza si intendono applicabili solo se ad integrazione ed estensione dell'assicurazione e se non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Cessazione anticipata del contratto
- 2.6 Adeguamento del premio
- 2.9 Partecipazione in coassicurazione
- 2.9bis Partecipazione in RTI
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Disciplina dell'appalto
- 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione
- 3.A.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
- 3.A.5 Copertura a Libro Matricola
- 3.A.6 Formula tariffaria
- 3.A.9 Clausola di sospensione
- 3.A.16 Condizioni Aggiuntive esplicitamente previste
- 3.B.9 Valore assicurato. Adeguamento
- 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
- 4.3 Informazioni sui sinistri
- 4.4 Gestione di estraneità al sinistro e accesso agli atti
- 5.3 Calcolo del premio
- 5.5 Disposizione finale

Il Contraente

La Società

Allegate schede di offerta

(solo a carico della Ditta aggiudicataria in caso di effettiva emissione della polizza)